



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
MAGISTRATI



***Protocollo d'intesa tra
Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
e
Associazione Nazionale Magistrati***

L'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
E
L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI

- Vista la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- Vista la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;
- Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112 "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza";
- Visto in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera m) della suddetta Legge che attribuisce all'Autorità Garante il compito di diffondere la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in collaborazione con gli enti e le Istituzioni che si occupano di persone di minore età, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;
- Visto lo Statuto della Associazione Nazionale Magistrati.

CONSIDERATO CHE

Le parti concordano sull'importanza e la necessità di:

- Favorire, nell'interesse superiore delle persone minori di età, la cooperazione tra i soggetti sottoscrittori;
- Promuovere azioni volte a sensibilizzare le nuove generazioni sul principio fondamentale di legalità che deve riguardare tutte le componenti della società;
- Promuovere azioni volte a garantire alle persone minori di età ed alle loro famiglie, sistemi di protezione offerti da istituzioni competenti grazie all'impiego di personale specializzato e adeguatamente formato;
- Operare per la piena attuazione del principio di non discriminazione, sostenendo i processi di integrazione sociale, necessari per un progetto di società solidale e inclusiva anche nei confronti di tutte le persone minori di età;

LE PARTI, CIASCUNA PER QUANTO DI COMPETENZA, CONVENGONO:

Articolo 1

Finalità e principi

Le parti, nel rispetto delle proprie specifiche competenze, collaborano nel perseguire le finalità qui di seguito elencate:

- a) Sostenere congiuntamente azioni di advocacy nei confronti delle istituzioni competenti sui diritti delle persone minori di età finalizzate alla loro esigibilità;



- b) Sostenere processi di promozione della cultura dei diritti delle persone minori di età;
- c) Sviluppare iniziative culturali e formative rivolte ai soggetti, a diverso titolo impegnati professionalmente in attività con i minori, favorendo processi finalizzati ad una loro qualificazione e formazione adeguata.
- d) Promuovere e sostenere le rispettive iniziative, quando coerenti con le finalità del presente protocollo d'intesa.

Articolo 2

Coordinamento e programmazione

Le parti annualmente individuano, sui temi d'interesse comune, una priorità d'azione condivisa sulla quale, eventualmente, realizzare anche un evento di carattere nazionale.

Le iniziative realizzate ai sensi del presente protocollo portano in intestazione i loghi e le denominazioni di entrambe le parti coinvolte.

L'Autorità garante promuove, presso tutti gli uffici dei Garanti regionali e delle Province autonome, laddove istituiti, la sottoscrizione di protocolli analoghi al presente atto.

Articolo 3

Articolazione delle attività

Le attività definite nella programmazione annuale vengono realizzate mediante specifici gruppi di lavoro costituiti ad hoc.

Tali gruppi possono coinvolgere altri soggetti istituzionali, nazionali e locali, pubblici e privati, che condividono le finalità del presente protocollo.

Articolo 4

Coperture economiche

Il presente Accordo non prevede costi aggiunti per le parti.

La copertura degli eventuali oneri derivanti dalla organizzazione e dalla realizzazione delle iniziative comuni in attuazione del presente protocollo, potrà essere concordata dalle parti sulla base delle esigenze che caso per caso si presenteranno.



Articolo 5

Dati e ricerche

Le parti si impegnano a realizzare una raccolta sistematica dei dati emergenti dalle azioni realizzate ed alla condivisione e diffusione delle buone prassi emergenti.

Tutte le informazioni ed i dati emergenti sono di proprietà delle parti e possono essere diffusi solo con il loro consenso condiviso.

Articolo 6

Collaborazioni

Entrambe le parti, per le proprie funzioni e mandati istituzionali, collaborano su specifici temi o problematiche concernenti i minori.


Articolo 7

(Validità)

Il presente protocollo ha validità di anni due dalla data di sottoscrizione e può essere modificato e integrato in ogni momento, d'intesa tra le parti, e rinnovato alla scadenza.

Roma, 11. 10. 2016.

Il Presidente
Associazione Nazionale Magistrati
(Piercamillo Davigo)



L'Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza
(Filomena Albano)

